

Circolare delle Entrate: l'Inps pagherà gli 80 euro a chi percepisce indennità o sussidi di disoccupazione

Bonus ai lavoratori in Cassa

L'importo anticipato dall'azienda sarà subito compensato

Il bonus di 80 euro spetta anche a disoccupati e lavoratori in cassa integrazione o in mobilità e viene erogato dall'Inps. È il chiarimento fornito da una circolare delle Entrate che precisa la platea dei beneficiari e il soggetto chiamato a versare il bonus, temi sui quali erano emersi dubbi. Il bonus sarà automatico per chi percepisce indennità o altre forme di sostegno al reddito. La cir-

colare chiarisce che le compensazioni delle somme anticipate dalle aziende potrà avvenire subito, con il modello F24, utilizzando ritenute fiscali e contributive: la compensazione sarà possibile oltre il limite di 700mila euro all'anno. Le somme percepite come incremento di produttività (tassate al 10%) non concorrono ai fini del bonus.

Servizi ▶ pagina 3

Bonus, recupero sprint per le aziende

Niente tetto alle compensazioni - Dall'Inps gli 80 euro ai cassintegrati e a chi riceve sussidi

Il quadro

L'agenzia delle Entrate ha diffuso una nuova circolare sul beneficio Irpef

L'onere

In molti casi spetta al lavoratore precisare la propria situazione al datore

Giuseppe Maccarone
Mauro Pizzin

■ Sospiro di sollievo per aziende e sostituti d'imposta: la compensazione delle somme anticipate dal datore di lavoro o dai committenti per pagare a dipendenti e collaboratori il bonus di 80 euro potrà avvenire con il modello F24, utilizzando ritenute fiscali e contributi, pure nel caso in cui l'impresa superi, anche con le compensazioni fiscali, il limite generale di 700mila euro l'anno. Il diritto al credito, inoltre, spetterà "automaticamente" ai lavoratori in Cig o con indennità di mobilità e di disoccupazione e il bonus verrà erogato direttamente dall'Inps. I premi di produttività, ancora, non concorreranno al superamento del tetto dei 26mila euro a cui si lega l'erogazione del bonus (si legga anche l'articolo sottostante). In molti casi, poi, spetterà al lavoratore spiegare la propria situazione al datore ai fini del bonus.

Sono, queste, alcune delle principali indicazioni contenute nella circolare 9/E delle Entrate, la quale ha, come detto, risolto anzitutto il problema delle compensazioni che preoccupava quei sostituti di imposta i quali hanno già esaurito (o stanno per esaurire) il plafond annuale (si veda Il Sole 24 Ore del 13 maggio).

A questo punto, visto che sul piano amministrativo è stata stabilita la modalità di compensazione

attraverso F24, occorrerà anche che essa venga sancita per legge. Su questo fronte si ritiene che la variazione sarà apportata in sede di conversione del Dl 66/14 e che essa permetterà pure di superare il criterio di priorità nell'utilizzo delle ritenute fiscali e contributive, ora non più necessario. L'emendamento consentirà, inoltre, di eliminare quella parte della norma che subordina il pagamento del bonus alla disponibilità delle ritenute mensili (imposte e contributi) su cui si opera il recupero.

La circolare dell'Agenzia contiene anche altri chiarimenti. Si sottolinea anzitutto che, ai fini della determinazione del reddito complessivo che fa scattare il diritto al bonus, rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca. È dato il via libera, inoltre, al bonus per i titolari di redditi di lavoro dipendente determinato con modalità diverse da quelle ordinarie (per esempio, lavoratori con retribuzioni convenzionali o frontalieri). In questi casi, ovviamente, sarà necessario il rispetto dei limiti reddituali di legge. Una particolarità riguarda i frontalieri. Per questi lavoratori la legge di stabilità 2014 ha previsto, infatti, un regime fiscale più agevolato (esenzione per i redditi fino a 6.700 euro). Nel loro caso, allora, per la verifica sia del diritto al credito, sia del relativo importo, i sostituti dovranno tener conto

del reddito di lavoro dipendente eccedente la soglia d'esenzione di 6.700 euro. Con riferimento all'ipotesi di parametrizzazione del bonus, i tecnici dell'Agenzia ricordano che lo stesso va erogato sulla base dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro, escludendo le giornate per le quali non si ha diritto ad alcun reddito (ad esempio quelle in aspettativa non retribuita). Per quanto riguarda i part-time viene specificato, poi, che il beneficio non subisce alcuna decurtazione in relazione all'orario di lavoro svolto. E ancora, se nel 2014 viene corrisposto un premio dell'anno prima, il quale si riferisce a un periodo per cui sono state già riconosciute le detrazioni, il credito non spetta.

Le Entrate danno la facoltà ai sostituti di verificare in ogni periodo di paga la spettanza del beneficio. Qualora la situazione cambiasse e venissero meno le condizioni per usufruirne (ad esempio per il supe-



ramento del limite reddituale a seguito di un aumento retributivo) si può procedere al recupero immediato di quanto erogato senza attendere il conguaglio di fine rapporto o di fine anno.

La circolare spinge l'analisi sino agli eredi del lavoratore. In base alla legge si afferma, infatti, che il credito spetta anche al lavoratore deceduto con riferimento al rapporto di lavoro svolto nel 2014. Saranno gli eredi a calcolarlo nella dichiarazione dei redditi che presenteranno per il *de cuius* grazie a modalità di redazione inserite nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico. Se il lavoratore scompare nel periodo di erogazione del bonus, la quota parte di credito maturata nel mese in cui il lavoratore è deceduto, incassata dagli eredi, non costituisce reddito.

Il bonus - ricorda infine l'Agenzia - spetta anche ai lavoratori non residenti sempre che il reddito non sia considerato non imponibile a seguito dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di accordi internazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**.com

ONLINE

Il testo della circolare delle Entrate sul bonus

Sul sito internet del Sole 24 Ore è possibile consultare e scaricare il testo integrale della circolare n. 9/E/2014 con la quale l'agenzia delle Entrate chiarisce alcune questioni sul bonus Irpef introdotto dall'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. La circolare riguarda il calcolo del credito, l'individuazione dei beneficiari e il coordinamento con altre misure agevolative

www.ilssole24ore.com

I chiarimenti



SOSTEGNO AL REDDITO

Il bonus scatta anche per chi percepisce somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l'indennità di mobilità e di disoccupazione. L'Agenzia chiarisce che il diritto al bonus è da considerarsi "automatico", perché tali somme costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente



PRODUTTIVITÀ

Ai fini del superamento del limite di 26 mila euro non contano le somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10%, mentre le stesse somme vengono conteggiate per calcolare l'imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente



EREDI

Il bonus Irpef si trasferisce agli eredi: il beneficio spetta, infatti, anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel modello di dichiarazione



NON RESIDENTI

Il credito spetta anche ai lavoratori non residenti fiscalmente in Italia. L'Agenzia chiarisce anche che il reddito complessivo dei non residenti si calcola in base alle regole ordinarie previste dall'articolo 3 del Tuir, secondo cui per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato



CEDOLARE SECCA

Valgono, ai fini della verifica del limite di 26 mila euro oltre il quale il lavoratore non ha diritto al bonus Irpef, anche i redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca, ossia alla tassazione piatta per cui i proprietari di immobili possono optare applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo



CALCOLO DEL CREDITO

Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. L'Agenzia specifica che è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'importo spettante tra le retribuzioni del 2014